



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO ROMA – SEZ IV

Motivi aggiunti di ricorso con istanza di sospensiva per

DELLA MEA ENNIO, residente a Udine via Attimis n. 7, C.F. DLLNNE59T10A794C, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Pesce (C.F. PSC- FPP72H04H274S) del Foro di Udine, giusta procura conferita su supporto cartaceo e autenticata con firma digitale ai sensi di legge, con ivi studio in Via Vittorio Veneto n. 31, presso il quale elegge domicilio e del quale si indicano le PEC filippo.pesce@avvocatiudine.it e il fax 0432/309929 per ogni comunicazione afferente il presente procedimento;

- ricorrente -

nel ricorso n. 6090/2024

promosso contro

MINISTERO DELLA CULTURA in persona del Ministro *pro tempore* in carica, (C.F. 97904380587) con sede in Roma Via del Collegio Romano 27, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (IPA) non costituito in giudizio;

INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA, (C.F. e P.IVA:05678721001) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, Via Calabria n. 46 PEC indirizzo pec: invitalia@pec.invitalia.it (INIPEC), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Fraccastoro (C.F. FRCGRG70B20G482Z, PEC: giorgiofraccastoro@ordineavvocatiroma.org, fax: 06.83391526) e con lo stesso domiciliata presso il proprio Studio sito in

Roma, Via del Corso n. 509 (00186) nonché virtualmente presso l'indirizzo PEC: giorgio-fraccastoro@ordineavvocatiroma.org,

nei confronti anche di

CARBOGNO MANUELE, c.f. CRBMNL84S08H786K, con sede in Comelico Superiore (BL) via Molin De Berto n. 11/A, PEC costlabona@pec.it (INIPEC), non costituito in giudizio;

ADVANCE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, c.f. 00985250257, con sede in Comelico Superiore (BL) via Rodolfo Martini s.n. PEC advan-cesrl@confcommercio.legalmail.it (INIPEC), non costituito in giudizio;

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

– del decreto di assegnazione risorse imprese Borghi del 18/06/2024 SG/18/06/2024/DECRETO 731 (**allegato n. 1**) e allegata graduatoria (**doc. n. 2 all.**)

NONCHÉ

– per il riconoscimento del diritto del ricorrente di concorrere all'avviso pubblico e, quindi, di veder valutata la propria domanda di agevolazione e per la conseguente attribuzione della corretta posizione di graduatoria;

- con espressa riserva di presentare motivi aggiunti e domanda di risarcimento del danno ex art. 30, comma 5, CPA.

Con ricorso giurisdizionale del 24/05/2024, successivamente iscritto a ruolo *sub* n. 6090/2024, il signor DELLA MEA Ennio impugnava: la delibera del 25/03/2024 di non accoglibilità della domanda di agevolazioni di cui al decreto del Ministero della Cultura n. 497 del 12/05/2023 con riferimento alla domanda n. BRG0002132 presentata dal ricorrente (doc. n. 1 all. al ricorso principale); la comunicazione di non accoglibilità della domanda di agevolazione BRG0002132 presentata dal ricorrente (doc. n. 2 all. allegato

al ricorso principale); - ove occorra della comunicazione di non accoglibilità della domanda di autotutela presentata dal ricorrente (doc. n. 3 all. al ricorso principale); del decreto n. 549 del 10/05/2024 di approvazione delle graduatorie, nonché dell'allegata graduatoria, dei richiedenti ammessi alla selezionate di cui all'Avviso pubblico del 12/05/2023 (doc. n. 4 all. al ricorso principale);

- di ogni altro atto precedente o successivo, presupposto o necessario, ancorché non conosciuto; NONCHÉ per il riconoscimento del diritto del ricorrente di concorrere all'avviso pubblico e, quindi, di veder valutata la propria domanda di agevolazione e per la conseguente attribuzione della corretta posizione di graduatoria; - con espressa riserva di presentare motivi aggiunti e domanda di risarcimento del danno ex art. 30, comma 5, CPA.

In particolare, in detto ricorso i fatti venivano così descritti.

il MINISTERO DELLA CULTURA, con decreto n. 497 del 13/05/2023 (doc. n. 5 all. al ricorso principale) ha approvato l'avviso pubblico (doc. n. 6 all. al ricorso principale) *«per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l'attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici nell'ambito del PNRR».*

In particolare, detto sostegno si inserisce nei più generali interventi per l'attuazione del PNRR e finalizzato (art. 1) alla *«Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale».*

Proprio in coerenza con le riportate finalità, il ricorrente, referente e promotore del progetto, presentava una domanda di ammissione alle predette agevolazioni (doc. n. 7 all. al ricorso principale) e ciò al fine di realizzare dei *«moduli abitativi autonomi sotto l'aspetto tecnologico (sfruttando le energie rinnovabili) derivanti dalla modifica di container mercantile (quale soluzione di economia circolare coerente con il TAG per il sostegno climatico del PNRR) da installare in località montana per scopi turistici».*

Chiaramente la domanda era corredata di tutti gli allegati richiesti, tra cui, All. 1, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità degli allegati agli originali (doc. n. 8 all. al ricorso principale), All. 2, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il progetto *«non prevede spese per beni di investimento e spese di capitale circolante acquistato da fornitori con cui intercorrono rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta ... Inoltre, prevede che l'iniziativa imprenditoriale prevede una quota di risorse non inferiore al 50% dell'investimento complessivo destinato a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con il tagging climatico assunto dall'investimento 2.1 e relativo campo di intervento 024 – Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno»* (doc. n. 9 all. al ricorso principale), All. 3, *«Dettaglio Spese investimento»* (doc. n. 10 all. al ricorso principale), All. 4, *«Scheda iniziativa imprenditoriale»* con i relativi allegati (doc. n. 11 all. al ricorso principale) e, infine, all. 5, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante *«il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852»*.(doc. n. 12 all. al ricorso principale).

INVITALIA, con comunicazione del 28/11/2023 (doc. n. 13 all. al ricorso principale), con riferimento alla domanda di agevolazione n. BRG0002132 presentata dall'odierno ricorrente, rilevava come la stessa *«non soddisfa i requisiti di accesso previsti all'articolo 5 e 6 dell'Avviso Pubblico allegato al Decreto in oggetto ... »*.

L'odierno ricorrente inviava le proprie osservazioni, purtroppo errando l'oggetto (in sostanza ha confuso tra la predetta domanda di agevolazione ed altra inviata per un proprio cliente) e fornendo così chiarimenti del tutto inconferenti rispetto alla domanda presentata.

La circostanza risulta evidente laddove si discute di e-bike piuttosto che di container mercantili

Con successiva comunicazione del 25/03/2023 (doc. n. 2 all. al ricorso principale) INVITALIA confermava il rigetto: «*Facendo seguito alla comunicazione del 28/11/ 2023 con cui si trasmettevano i motivi ostativi alla accoglibilità della domanda presentata in data 28/09/2023, e avendo constatato la persistenza delle condizioni che hanno legittimato la suddetta comunicazione, l'Agenzia ha provveduto a rigettare detta istanza come da provvedimento allegato*».

A seguito del predetto rigetto, il ricorrente, stante l'evidente errore di valutazione da parte di INVITALIA della documentazione a suo tempo allegata alla domanda di agevolazione, inviava una PEC (doc. n. 14 all. al ricorso principale) in cui chiariva le asserite discrepanze contenute degli allegati nn. 3 e 4 presentati con la domanda (in sostanza in un allegato era indicato il valore I.V.A. compresa, nel - l'altro il solo imponibile). Inoltre, nell'autocertificazione di cui all'allegato sub 2, pur essendo chiaro il contenuto di quanto dichiarato, la presenza di due caselle aveva ingenerato il dubbio, in capo ad INVITALIA, nella mancata presenza di una "spunta", in realtà non necessaria. A detta istanza di autotutela, INVITALIA confermava la propria precedente decisione di non accoglibilità e ciò con comunicazione del 25/04/2024 (doc. n. 4 all. al ricorso principale).

All'udienza in camera di consiglio, quindi, il T.A.R. disponeva l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, rinviando l'udienza in camera di consiglio al successivo 30/08/2024.

Nelle more, la società INVITALIA, sulla scorta dell'istruttoria e degli atti già approvati e impugnati dall'odierno ricorrente, ha, con il decreto oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti (**doc. n. 1 all.**), assegnato le risorse ai beneficiari del Bando Impresa Borghi, come da elenco ivi allegato (cfr **doc. n. 2 all.**).

Poiché **il predetto decreto e l'allegato graduatoria costituiscono atti consequenziale degli atti e provvedimenti oggetto del ricorso principale, anch'essi dovranno essere annullati per la c.d. illegittimità derivata**, e ciò sempre per il motivo di ricorso a suo tempo dedotto ovvero:

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ART. 6, 7 E 10 DELLA LEX SPECIALIS 1. EC- CESSO DI POTERE TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – FALSITA' DEI PRESUPPOSTI E/O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. ILLEGITTIMITA' DERIVATA

All'art. 10 dell'avviso pubblico (doc. n. 7 all. al ricorso principale) sono precisati gli allegati e la documentazione necessaria alla presentazione della domanda.

L'odierno ricorrente ha allegato e compilato gli allegati in conformità alla *lex specialis*.

Nonostante ciò, INVITALIA comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (doc. n. 13 all. al ricorso principale) con la seguente motivazione: «*non soddisfa i requisiti di accesso previsti all'articolo 5 e 6 dell'Avviso Pubblico allegato al Decreto in oggetto. Nello specifico: Non risulta possibile valutare la quota degli investimenti destinati a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ai sensi dell'art.6.8 dell'Avviso pubblico di cui al Decreto richiamato all'oggetto, a causa della discordanza tra la sezione "Investimento che concorre alla mitigazione del cambiamento climatico" esposta nell'Allegato 3 – Dettaglio spese di investimento e la medesima sezione riportata nell'Allegato 4 – Scheda dell'iniziativa imprenditoriale. Peraltro, il rispetto del suddetto criterio non risulta dichiarato nell'Allegato 2-DSAN beni di investimento trasmesso*».

In sostanza, per INVITALIA vi è **(1)** una discordanza tra le cifre indicate nell'allegato 3 tra i costi indicati nel programma di investimento e quelli indicati nell'allegato 4. Infine, sempre a detta di INVITALIA **(2)** nell'allegato 2 non vi sarebbe alcuna dichiarazione circa la previsione della «quota di risorse non inferiore al 50% dell'in-

vestimento complessivo destinato a misure in grado di fornire un contributo di mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con il tagging climatico (doc. n. 14 all. al ricorso principale).

I dichiarati motivi ostativi sono del tutto illegittimi.

Sub **(1)** l'errore di INVIATALIA è evidente ed imperdonabile. Nell'allegato 3, «*Dettaglio Spese investimento*» (doc. n. 11 all. al ricorso principale), infatti nella colonna sono indicate le cifre dell'investimento al loro «Valore», così come imposto dalla relativa colonna già predisposta ai sensi dell'art. 10 dell'avviso, cosicché il ricorrente ha riportato il costo dell'investimento comprensivo dell'I.V.A..

Nel dettaglio:

- 1) ACQUISTO DI N. 2 UNITA' MINIME ABITATIVE TINY HOUSE SKY- COINTEINER € 50.020,00;
- 2) INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER OGNUNO DEI MODULI € 6.932,00
- 3) INSTALLAZIONE DI BATTERIE DI ACCUMULO PER OGNUNO DEI MODULI € 7.320,00

Le ulteriori spese non erano oggetto di contributo.

Nell'allegato 4, «Scheda iniziativa imprenditoriale» con i relativi allegati (doc. n. 12 all. al ricorso principale), a pagina 6 sono riportati i medesimi investimenti, essendo oggetto del progetto, ma poiché la colonna riportava la dicitura «Importo imponibile (€)», il ricorrente riportava correttamente la spesa al netto dell'IV.A. ovvero:

- 4) ACQUISTO DI N. 2 UNITA' MINIME ABITATIVE TINY HOUSE SKY- COINTEINER € 41.000
- 5) INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER OGNUNO DEI MODULI € 5.600,00

6) INSTALLAZIONE DI BATTERIE DI ACCUMULO PER OGNUNO DEI
MODULI € 6.000

Se alle somme imponibili, come sopra riportate, viene aggiunta l'imposta (I.V.A. 22%) il relativo importo è pari al valore indicato nell'allegato 3.

L'errore di INVITALIA è, sul punto, marchiano ed imperdonabile, se si aggiunge – oltretutto – che lo stesso allegato 4 (cfr sempre doc. n. 12 all. al ricorso principale) riporta il preventivo, predisposto sempre dal geom. Ennio DELLA MEA, con i costi sia al netto che al lordo dell'I.V.A..

Risulta *per tabulas* che non vi è stato alcun errore da parte del geom. DELLA MEA nel riportare i dettagli delle spese di investimento, così come asserito da INVIATALIA, e che non vi è alcuna «discordanza» tra gli importi riportati negli allegati nn. 3 e 4 se non «negli occhi» di chi li ha erroneamente valutati.

Bastava verificare i costi riportati al netto e al lordo dell'I. V.A. (tenuto altresì conto che nell'allegato 3 si chiedeva il «valore» e nell'allegato 4 l'«imponibile»), come peraltro correttamente indicati nel preventivo, **per appurare la perfetta corrispondenza dell'importo dei costi di cui si chiedeva il riconoscimento dell'agevolazione.**

Inoltre, nella scheda di iniziativa imprenditoriale di cui all'allegato 4 (sempre doc. n. 12 all. al ricorso principale) sono chiaramente individuati gli investimenti «che concorrono alla mitigazione del cambiamento climatico» e ciò con la medesima descrizione ed importo indicato nell'allegato n. 3 (cfr sempre doc. n. 11 all. al ricorso principale).

Nella domanda presentata dal ricorrente, pertanto, non poteva porsi alcun dubbio circa gli investimenti «*che concorrono alla mitigazione del cambiamento climatico*» e il relativo importo da considerare ai fini della conseguente erogazione del contributo oggetto dell'avviso pubblico.

Da ciò l'evidente illegittimità della decisione assunta da INVITALIA. L'errore è stato ancor più grave se si considera che nelle dimesse osservazioni, al netto dell'errore

derivante dalla confusione di un altro progetto (questione peraltro irrilevante rispetto all'odierno *thema decidendum*), l'istante (oggi ricorrente) il ricorrente aveva rilevato l'errore ma, nono - stante tutto, INVITALIA non lo ha riconosciuto, confermando la decisione già presa e invitando il richiedente a procedere giudizialmente (cfr doc. n. 4 all. al ricorso principale).

Con riferimento al punto Sub **(2)** la decisione di INVITALIA risulta ancora più incomprensibile.

Il richiedente ha, infatti, pedissequamente utilizzato il documento già predisposto nell'avviso pubblico (cfr doc. n. 10 e doc. n. 13 all. al ricorso principale).

L'unica modifica è stato l'inserimento, a mo' di rafforzativo, di due quadratini (□) in corrispondenza delle due dichiarazioni.

Tale rafforzativo è stato inspiegabilmente interpretato da INVITALIA con la successiva necessità di apporre una crocetta in corrispondenza del simbolo e ciò al fine di «perfezionare» la dichiarazione, in sé già chiara e perfetta.

In realtà il geom. DELLA MEA, anche con il predetto quadratino (□), ha reso la propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il progetto «□ non prevede spese per beni di investimento e spese di capitale circolante acquistato da fornitori con cui intercorrono rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta ... Inoltre, □ prevede che l'iniziativa imprenditoriale prevede una quota di risorse non inferiore al 50% dell'investimento complessivo destinato a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con il *tagging* climatico assunto dall'investimento 2.1 e relativo campo di intervento 024 – Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno».

E' incomprensibile ed insensata la decisione di INVITALIA di ritenere detta autocertificazione insufficiente o carente.

Vi è il testo e la firma digitale a conferma di quanto riportato, nulla di più poteva servire per le finalità previste dall'avviso pubblico.

Non solo, in sede di osservazioni, è stata fornita anche l'autocertificazione con le richieste e asserite crocette.

Anche in questo caso, le motivazioni del rigetto sono assolutamente illegittime ed insensate, nonché contrarie ad ogni principio sotteso al corretto svolgimento di una istruttoria procedimentale nonché del più generale principio di buon andamento della P.A..

Infine, l'erronea allegazione, in sede di osservazioni *ex art. 10 bis l. 241/1990*, di consuntivi di spesa riferiti ad altri progetti (evidente frutto di un perdonabile refuso ed errore), non vale ad inficiare l'assoluta e originaria validità e completezza della domanda inizialmente presentata dal ricorrente.

Infatti, premesso che in sede di osservazioni non è nemmeno possibile integrare o modificare la domanda iniziale, **ciò che conta è la completezza e legittimità della domanda così come originariamente presentata.**

Di contro, avrebbe certamente errato INVIATALIA a non considerare ammissibile, comunque, la prima domanda, al netto delle osservazioni presentate *ex art. 10 bis l. 241/1990*.

Di conseguenza è certamente illegittimo il rigetto comunicato al ricorrente, come pure i precedenti atti istruttori e, di conseguenza, anche i successivi provvedimenti qui gravati, quest'ultimi viziati per invalidità derivata.

In particolare, la successiva formazione della graduatoria e, da ultimo, decreto di assegnazione risorse imprese Borghi del 18/06/2024 SG/18/06/2024/DECRETO 731 (**allegato n. 1**) e l'allegata graduatoria (**doc. n. 2 all.**), scontano la mancata valutazione della domanda presentata dal geom. DELLA MEA.

SULLA DOMANDA DI TUTELA CAUTELARE. Con riferimento al *fumus boni iuris*, lo scrivente si richiama a quanto dedotto nel presente ricorso.

Sul *periculum in mora* è altresì evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica la sospensione cautelare degli atti e dei provvedimenti impugnati. Ed infatti, a causa dell'illegittimo provvedimento adottato dall'Amministrazione odierna resistente, il ricorrente che aveva ed ha il diritto all'erogazione degli aiuti richiesti in ragione del possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblico in questione ovvero, quanto meno, di partecipare alla fase di valutazione ex art. 11 comma 4 dell'Avviso pubblico, perderà definitivamente una simile possibilità in ragione dell'esaurimento dei fondi messi a disposizione dal PNRR per tale specifica misura.

Ed infatti, come si evince dall'art. 9 comma 4 dell'Avviso pubblico in questione, i contributi vengono assegnati sulla base delle rispettive graduatorie di merito e fino a capienza delle risorse finanziarie.

Ebbene, la distribuzione delle risorse, avvenuta con i provvedimenti qui gravati, impone l'accoglimento della tutela cautelare fino alla definizione del merito, mediante la sospensione dell'atto impugnato e il contestuale ordine per l'Amministrazione resistente di ammettere il progetto presentato dal geom. DELLA MEA, tra i progetti ammissibili e finanziabili.

D'altra parte, il mero accoglimento del ricorso all'esito del giudizio di merito, non potrebbe in nessun modo assicurare l'effettività della tutela in favore dell'odierna ricorrente e ciò in quanto, ove il presente ricorso venisse accolto solo all'esito del giudizio di merito, la pronuncia di illegittimità interverrebbe solo una volta che tutta la procedura *de qua* risulterà definita, così impedendo definitivamente all'odierno ricorrente, di accedere ai finanziamenti previsti. Ne discende che, in ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare, la pronuncia di merito potrebbe risultare inutilmente resa.

Alla luce delle superiori considerazioni, è pertanto evidente come si renda necessario assicurare in questa fase la tutela cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati e ammettendo l'odierna ricorrente tra i progetti ammissibili e finanziabili della misura in esa-

me. Donde la sussistenza dei presupposti di gravità ed urgenza, necessari per la concessione della richiesta misura cautelare.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI

L'accoglimento del ricorso, con la conseguente riammissione in graduatoria della ricorrente è potenzialmente idoneo ad incidere in senso pregiudizievole nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva dei soggetti ammessi come da decreto impugnato e individuati nel relativo allegato.

Orbene, come già disposto dall'ordinanza n. 11924 del 12/06/2024 emessa da Codesto Ecc.mo T.A.R., il contraddittorio è stato garantito mediante la pubblicazione di un avviso sul «*sito web istituzionale di INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A., dal quale risultino:*

- *l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- *il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- *gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- *l'indicazione dei controinteressati;*
- *l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- *l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- *il testo integrale del ricorso introduttivo.»*

Detta ordinanza ha altresì prescritto che:

«*In ordine alle prescritte modalità, INVITALIA ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente*

ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

Si prescrive, inoltre, che INVITALIA:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Orbene, a seguito del comprovato adempimento, da parte di INVITALIA, delle prescritte modalità di pubblicazione di ogni notizia afferente il presente giudizio, ogni controinteressato potrà seguire l'esito del presente giudizio sul sito della società resistente; compresa la notifica del presente ricorso per motivi aggiunti.

Laddove, però, Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenga di dover disporre ulteriori modalità al fine di garantire il necessario contraddittorio anche con riferimento al presente ricorso per motivi aggiunti, si chiede che la S.V. voglia autorizzare l'istante a notificare il ricorso principale e il presente ricorso per motivi aggiunti per mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e dell'art. 41, c. 4, c.p.a. ovvero con le modalità ritenute opportune.

P. Q. M.

il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede, con espressa riserva di motivi aggiunti in relazione ad ogni atto che venga prodotto in giudizio dall'Amministrazione intimata e con espressa riserva di agire per il successivo riconoscimento del risarcimento del danno, che

l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma voglia così giudicare:

IN VIA CAUTELARE: sospendere l'efficacia dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe adottando la misura cautelare che appaia, secondo le circostanze, più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;

NEL MERITO: annullare con ogni motivazione i provvedimenti impugnati, ritenendo e dichiarando il diritto del del ricorrente a veder collocato il proprio progetto tra quelli ammissibili o, quanto meno, valutabili ai fini del successivo inserimento nella graduatoria, con conseguente diritto alla liquidazione del relativo finanziamento/agevolazione.

IN OGNI CASO: spese ed onorari di giudizio integralmente rifulsi.

IN VIA ISTRUTTORIA – Si depositano i documenti di narrativa.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato ex Legge n. 488/1999 e s.m, si dichiara che i presenti motivi aggiunti non ampliano le censure e le domande già svolte con il ricorso introduttivo e non comportano l'impugnazione di nuovi atti di portata «sostanziale» (cfr circolare del Segretario Generale della Giustizia amministrativa del 18/10/2011 e successivi aggiornamenti).

Udine, 29/07/2024

Avv. Filippo Pesce